



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 92/11

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005 n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)"

relatore: P. RASO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	4/5/2021
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	4/5/2021
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	2,4
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 92/XI[^] di iniziativa della Giunta regionale pag. 3
*Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005 n. 17
(Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree
del demanio marittimo)*

Testo a confronto

Raffronto Legge regionale n. 17 del 21 dicembre 2005 e PL n. 92/XI[^] pag. 13

Normativa nazionale

Costituzione della Repubblica italiana - Art. 117. pag. 16

Normativa regionale

Legge Regionale n. 46 del 25 novembre 2019 pag. 19
*Modifica alla lettera a), comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 21
dicembre 2005, n. 17.*

Legge Regionale n. 17 del 21 dicembre 2005. Artt. 14 e 18 pag. 20
*Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del
demanio marittimo. Art.14 Norme di salvaguardia Art.18 Procedure per il
rilascio delle concessioni.*


Normativa comparata

Regione Abruzzo - L.R. n. 141 del 17 dicembre 1997. Art.15 pag. 24
*Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio
marittimo con finalità turistiche e ricreative. Art.15 Norme di salvaguardia.*

Giurisprudenza Costituzionale

Corte Costituzionale sentenza n. 10/2021 pag. 27

ORIGINALE



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 169 della seduta del - 3 MAG. 2021.

Oggetto: Presa d'atto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2021. Disegno di legge recante " Modifiche all'art.14 della Legge Regionale 21 dicembre 2005 n.17. Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo".

Presidente F.F. e/o Assessore/i Proponenti/i: _____ (timbro e firma) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) _____

Dirigente di Settore: _____ (timbro e firma) _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ANTONINO SPIRLI	Presidente F.F.	X	
2	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X	
3	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
6	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	
	FRANCESCO TALARICO			X

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
confirma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 190957 del 27-4-2021

LA GIUNTA REGIONALE**VISTI**

la legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 recante: Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo;

PRESO ATTO che con Sentenza n. 10 dell'anno 2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 46, recante «Modifica alla lettera a), comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17»;

DATO ATTO che la pronuncia di accoglimento del giudice delle leggi dichiarativa dell'illegittimità costituzionale espunge la norma dichiarata incostituzionale dall'ordinamento giuridico;

RITENUTO pertanto necessario – al fine di colmare il vuoto normativo creatosi – ripristinare l'originaria formulazione della legge, proponendo al Consiglio Regionale la modifica comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 per come descritto nell'allegato A “Disegno di legge Modifiche all'art.14 della Legge regionale 21 dicembre 2005 n. 17 recante “Norme per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo””;

RAVVISATO, per quanto in precedenza esposto, il carattere dell'indifferibilità e dell'urgenza dell'intervento normativo;

VISTI

- il parere di conformità tecnico-giuridica espressa dal Settore “Ufficio Legislativo” reso con nota n. 184896 del 22 aprile 2021;
- gli allegati A, B, C che costituiscono parte integrante della deliberazione;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA dell'assessore competente, ing. Domenica Catalfamo;

DELIBERA

1.- di proporre al Consiglio Regionale il disegno di legge avente ad oggetto: “Modifiche all'art.14 della Legge regionale 21 dicembre 2005 n. 17 recante “Norme per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo” per come meglio specificate negli allegati A, B, C, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

2.- di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;

3.- di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

MONTILLA

IL PRESIDENTE/F.F.

SPIRITI



Regione Calabria
Giunta Regionale
Segretario Generale
Settore Ufficio legislativo

Prot.n. /SIAR del

Al Dirigente Generale del
Dipartimento Tutela dell'Ambiente
Ing. Gianfranco Comito
dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

OGGETTO: Richiesta parere su proposta di disegno di legge di " Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo).

Con riferimento alla richiesta in oggetto, pervenuta a mezzo pec in data 21 aprile 2021, preso atto della necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2021 e – pertanto – della sussistenza delle ragioni di indifferibilità ed urgenza della modifica normativa proposta, si esprime parere favorevole alla stessa.

Con finalità collaborativa, si trasmette, in allegato al presente parere, il testo del disegno di legge, riformulato da questo Ufficio in adesione ai canoni di redazione dei testi normativi.

Cordiali saluti

IL FUNZIONARIO



IL DIRIGENTE



Località Germaneto Città della regione - 88100 Catanzaro

allegato alla deliberazione
n° 169 del 3 MAG 2021



Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 190957 del 27/04/2021



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla

Segretario Generale

segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

Ing. Gianfranco Comito

Dirigente generale

Dipartimento Tutela dell'Ambiente

dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

e p.c.

Ing. Domenica Catalfamo

Assessore alle Infrastrutture,

Pianificazione e Sviluppo Territoriale, Pari opportunità

domenica.catalfamo@regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Preso d'atto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2021. Disegno di legge recante "Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)".". Riscontro nota prot. 186822 del 23.04.2021.

A riscontro della nota prot. 186822 del 23/04/2021, relativa alla proposta deliberativa "Preso d'atto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2021. Disegno di legge recante "Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)".", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il provvedimento "non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello

DE CELLO
FILIPPO
27.04.2021
07:38:11
UTC

1 di 1

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 169 DEL - 3 MAG. 2021

Disegno di legge

“Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)”.

Articolo 1

(Abrogazione della legge regionale 25 novembre 2019, n. 46)

1. È abrogata la legge regionale 25 novembre 2019, n. 46, recante «Modifica alla lettera a), comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17»;

Articolo 2

(Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17)

1. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole “o comunque rinnovate” sono soppresse;
- b) nell’alinea della lettera a), le parole “pluriennali di natura stagionale” sono sostituite dalle seguenti “marittime stagionali”.

Articolo 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.

159

DEL

-3 MAG 2021
2021

DISEGNO DI LEGGE

“Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)”.

Relazione descrittiva

L’art. 14 della legge regionale 21 dicembre 2005 n. 17 recante “Norme di salvaguardia” disciplina le concessioni c.d. stagionali, ossia quelle che possono essere rilasciate nelle more dell’approvazione del Piano Comunale di Spiaggia.

Con Legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 recante “Modifica alla lettera a), comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005”, n. 17 pubblicata sul BURC n. 131 del 25 novembre 2019, sono state introdotte modificazioni sostanziali alla predetta norma che prevedeva, nel testo anteriore: *“Nelle more dell’approvazione del PCS (Piano comunale di spiaggia), in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate: a) concessioni demaniali marittime stagionali [...]”.*

L’art. 1 della predetta legge di modifica ha inserito, dopo le parole *“possono essere rilasciate”*, le parole *“o comunque rinnovate”* e ha sostituito le parole *“concessioni demaniali marittime stagionali”* con le parole *“concessioni demaniali pluriennali di natura stagionale”*.

Tale disposizione è stata oggetto di censura costituzionale a seguito di ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri depositato in data 28 gennaio 2020; infatti, all’esito del Giudizio di legittimità costituzionale, la Consulta, con la Sentenza n. 10 pubblicata il 03 febbraio 2021, ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art.1 della legge regionale n. 46 del 2019 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione. Secondo il giudizio della Corte Costituzionale, l’art. 1 della legge n. 46 del 2019, eliminando il previgente limite annuale del rinnovo, consentiva, nelle more dell’approvazione del piano comunale di spiaggia, oltre al rilascio della concessione, anche il rinnovo pluriennale delle concessioni demaniali esistenti. La norma, pertanto, introduceva una fattispecie di proroga sostanzialmente automatica e per periodi del tutto indeterminati in favore di un unico titolare, in deroga alla disciplina generale di cui all’art. 18, comma 3-bis, della legge regionale n. 17 del 2005 che - nulla prevedendo riguardo all’ipotesi del mero rinnovo delle concessioni esistenti - subordina i procedimenti di rilascio delle nuove concessioni demaniali marittime a procedure a evidenza pubblica conformi ai principi, comunitari e statali, di tutela della concorrenza.

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 169 DEL 3 MAG. 2021

- 3 MAG. 2021

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della proposta di legge: **Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005 n.17 (Norme per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)**

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento". Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	L'art. 1 ha natura ordinamentale in quanto, preso atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2021, abroga la legge regionale 25 novembre 2019 n. 46.			0
Art. 2	L'articolo ha natura ordinamentale in quanto provvede al recepimento della pronuncia di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 46/2019 resa con sentenza n. 10/201, ripristinando l'originaria formulazione del			0

Preso, pertanto, atto della pronuncia, che espunge la norma dichiarata incostituzionale dall'ordinamento giuridico, è necessario ed urgente colmare il vuoto normativo creatosi, ripristinando l'originaria formulazione della legge.

Dalla presente proposta che introduce norme di natura meramente ordinamentale non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari sul bilancio regionale, come meglio dettagliato nella relazione finanziaria.

La proposta si compone di 4 articoli, di seguito descritti:

- l'art. 1 abroga la legge regionale 25 novembre 2019 n. 46 per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2021;
- l'art. 2 modifica l'articolo 14 della l.r. 17/2005, sopprimendo, alla fine dell'alea del comma 2, le parole "o comunque rinnovate", e riformulando l'alea della lettera a), al fine di ripristinare l'originaria formulazione;
- l'art. 3 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale;
- l'art. 4, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

	comma 2 dell'art. 14 legge regionale 17/2005			
Art. 3	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			
Art. 4	Dispone l'urgenza della legge, anticipandone l'entrata in vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul BURC telematico.			

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma capitolo	/	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale

RAFFRONTO

<p>Legge Regionale n. 17 del 21 dicembre 2005. Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo.</p>	<p>Proposta di legge n. 92/XI[^] di iniziativa della Giunta regionale, recante: "Modifiche all'art. 14 della legge regionale 21 dicembre 2005 n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)". - Art.2</p>
(...)	
<p>Art. 14 <i>Norme di salvaguardia.</i></p>	<p>Art. 14 <i>Norme di salvaguardia.</i></p>
<p>1. Dalla data di entrata in vigore del PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni e indicazioni del PIR, non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>2. Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate o comunque rinnovate:</p>	<p>2. Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate o comunque rinnovate:</p>
<p>a) concessioni demaniali pluriennali di natura stagionale:</p>	<p>a) concessioni demaniali pluriennali di natura stagionale marittime stagionali:</p>
<p>1) a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente legge, dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dalle vigenti normative di settore per l'utilizzazione ed occupazione delle aree demaniali marittime;</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>2) per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato, nonché per la posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali; le concessioni demaniali marittime stagionali per l'installazione di chioschi di tipo omologato non possono avere una durata superiore a centoventi giorni;</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>b) in favore di titolari di concessioni turistico-balneari:</p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>1) concessioni demaniali marittime suppletive per il mantenimento annuale delle strutture, al fine di esercitare attività economico-commerciali che vadano oltre la stagione estiva, a condizione che il pagamento delle pregresse annualità del canone demaniale e dell'addizionale regionale di cui all'<u>articolo 9, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1</u> (Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria), sia regolare e che non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo; il rilascio della licenza demaniale marittima suppletiva per il mantenimento delle strutture balneari per l'intero anno è, in ogni caso, subordinato all'autorizzazione paesaggistica di cui all'<u>articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004</u>, al <u>D.P.R. n. 31/2017</u> nonché a tutte le autorizzazioni i permessi, le intese, i nulla osta prescritti dalla legge;</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>2) concessioni demaniali marittime suppletive stagionali, nel caso di ripascimento naturale, per la mera posa di ombrelloni e sedie a sdraio, senza variazione del fronte mare concesso;</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>3) concessioni demaniali marittime stagionali dell'area "interposta" o "interclusa" tra le strutture di servizio poste a monte dell'arenile e la zona a valle adibita alla posa di ombrelloni e sdraio, nonché dell'area a monte della medesima concessione, fino al limite del confine demaniale o della viabilità, per la mera posa di ombrelloni e sdraio, giochi, verde, parcheggi, senza alcuna realizzazione di opere. Al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale per il contenimento del virus da Covid-19, sono autorizzate, nei limiti della superficie soleggiata oggetto di concessione, modifiche alle strutture coperte o ombreggianti annesse agli stabilimenti balneari nella misura massima del 30 per cento e, comunque, non oltre i 100 metri quadrati, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato A, punto A.17, del <u>D.P.R. 31/2017</u>. Le disposizioni di cui al presente numero 3) restano valide e applicabili, sia in assenza che in presenza di PCS approvato, esclusivamente per la stagione estiva 2020 ⁽¹⁵⁾;</p>	<p><i>Identico</i></p>

c) in favore di titolari di concessioni turistico-balneari, concessioni demaniali marittime suppletive per l'esecuzione di variazioni che si rendano necessarie al fine di adeguare le strutture a specifiche prescrizioni di legge, nonché ai fini del potenziamento e del miglioramento della qualità dei servizi che non comportino un aumento di superficie coperta superiore ai 15 metri quadrati.	<i>Identico</i>
3. Fino all'entrata in vigore dei PCS le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2 sono rilasciate dai comuni previo parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, nonché previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.	<i>Identico</i>
4. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme del Codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.	<i>Identico</i>
(...)	

Costituzione della Repubblica italiana. Art. 117

(...)

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie ⁽¹⁷³⁾;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato ⁽¹⁷⁴⁾.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato ⁽¹⁷⁵⁾.

(173) Lettera così modificata dalla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(174) Comma così modificato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(175) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131 e il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208.

(...)

Legge Regionale n. 46 del 25 novembre 2019.**Modifica alla lettera a), comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17.****Art. 1** *Modifica all'art. 14 L.R. 17/2005.*

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 concernente "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo" sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate" sono aggiunte le parole "o comunque rinnovate:";

b) all'alinea della lettera a) le parole "concessioni demaniali marittime stagionali" sono sostituite dalle parole "concessioni demaniali pluriennali di natura stagionale". ⁽²⁾

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 12 - 29 gennaio 2021, n. 10 (pubblicata nella Gazz. Uff. 3 febbraio 2021, n. 5, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.

Art. 2 *Clausola di invarianza finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 3 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge Regionale n. 17 del 21 dicembre 2005. Artt. 14 e 18**Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo.**

(...)

Art. 14*Norme di salvaguardia ⁽¹²⁾.*

1. Dalla data di entrata in vigore del PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni e indicazioni del PIR, non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere.

2. Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate o comunque rinnovate ⁽¹³⁾:

a) concessioni demaniali pluriennali di natura stagionale ⁽¹⁴⁾:

1) a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente legge, dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dalle vigenti normative di settore per l'utilizzazione ed occupazione delle aree demaniali marittime;

2) per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato, nonché per la posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali; le concessioni demaniali marittime stagionali per l'installazione di chioschi di tipo omologato non possono avere una durata superiore a centoventi giorni;

b) in favore di titolari di concessioni turistico-balneari:

1) concessioni demaniali marittime suppletive per il mantenimento annuale delle strutture, al fine di esercitare attività economico-commerciali che vadano oltre la stagione estiva, a condizione che il pagamento delle pregresse annualità del canone demaniale e dell'addizionale regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria), sia regolare e che non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo; il rilascio della licenza demaniale marittima suppletiva per il mantenimento delle strutture balneari per l'intero anno è, in ogni caso, subordinato all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004, al D.P.R. n. 31/2017 nonché a tutte le autorizzazioni i permessi, le intese, i nulla osta prescritti dalla legge;

**Legge Regionale n. 17 del 21 dicembre 2005.
Artt. 14 e 18****Norme per l'esercizio della delega di funzioni
amministrative sulle aree del demanio marittimo.**

2) concessioni demaniali marittime suppletive stagionali, nel caso di ripascimento naturale, per la mera posa di ombrelloni e sedie a sdraio, senza variazione del fronte mare concesso;

3) concessioni demaniali marittime stagionali dell'area "interposta" o "interclusa" tra le strutture di servizio poste a monte dell'arenile e la zona a valle adibita alla posa di ombrelloni e sdraio, nonché dell'area a monte della medesima concessione, fino al limite del confine demaniale o della viabilità, per la mera posa di ombrelloni e sdraio, giochi, verde, parcheggi, senza alcuna realizzazione di opere. Al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale per il contenimento del virus da Covid-19, sono autorizzate, nei limiti della superficie soleggiata oggetto di concessione, modifiche alle strutture coperte o ombreggianti annesse agli stabilimenti balneari nella misura massima del 30 per cento e, comunque, non oltre i 100 metri quadrati, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato A, punto A.17, del D.P.R. 31/2017. Le disposizioni di cui al presente numero 3) restano valide e applicabili, sia in assenza che in presenza di PCS approvato, esclusivamente per la stagione estiva 2020 ⁽¹⁵⁾;

c) in favore di titolari di concessioni turistico-balneari, concessioni demaniali marittime suppletive per l'esecuzione di variazioni che si rendano necessarie al fine di adeguare le strutture a specifiche prescrizioni di legge, nonché ai fini del potenziamento e del miglioramento della qualità dei servizi che non comportino un aumento di superficie coperta superiore ai 15 metri quadrati.

3. Fino all'entrata in vigore dei PCS le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2 sono rilasciate dai comuni previo parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, nonché previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.

4. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme del Codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.

(12) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 9 maggio 2017, n. 16, a decorrere dal 10 maggio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1). Il testo precedente era così formulato: «Art. 14. Norme di salvaguardia. 1. Dalla data di entrata in vigore dei PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni ed indicazioni dei PIR, nei casi di richieste di concessioni demaniali marittime a supporto di attività ricettive alberghiere, di villaggi turistici, di impianti di pubblico interesse e strutture ricettive che presentino caratteristiche analoghe, per comprovate e documentate esigenze, può essere rilasciata, in via del tutto eccezionale e limitatamente alla sola stagione estiva 2016, autorizzazione provvisoria ai fini delle attività inerenti i servizi di balneazione, a condizione che le stesse aree con le medesime

**Legge Regionale n. 17 del 21 dicembre 2005.
Artt. 14 e 18****Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo.**

destinazioni siano incluse nei redigenti PCS. L'eventuale autorizzazione temporanea non integra il cosiddetto diritto di insistenza.

2. Per quanto non disposto dalla presente norma si osservano le norme contenute nel Codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione.». In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 luglio 2010, n. 20, dall'art. 32, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69 e dall'art. 1, comma 1, L.R. 29 giugno 2016, n. 15.

(13) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 25 novembre 2019, n. 46, a decorrere del 26 novembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(14) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 25 novembre 2019, n. 46, a decorrere del 26 novembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 12 - 29 gennaio 2021, n. 10 (pubblicata nella Gazz. Uff. 3 febbraio 2021, n. 5, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della citata lett. b) dell'art. 1, comma 1, L.R. n. 46/2019.

(15) Numero aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 13, a decorrere dal 3 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

(...)

Art. 18*Procedure per il rilascio delle concessioni.*

1. Le concessioni demaniali sono rilasciate a cura del Comune in conformità al PCS e devono contenere, oltre agli elementi previsti dal regolamento di esecuzione di cui al D.M. 18 febbraio 1997 del Ministro dei trasporti e della navigazione, anche:

a) i termini entro i quali devono essere eseguite le opere previste in progetto, nonché l'inizio della gestione;

b) l'obbligo dell'uso continuato delle attività per l'intero periodo previsto nella concessione;

c) divieto di mutare le attività poste a base della concessione.

**Legge Regionale n. 17 del 21 dicembre 2005.
Artt. 14 e 18****Norme per l'esercizio della delega di funzioni
amministrative sulle aree del demanio marittimo.**

2. Il concessionario deve corrispondere annualmente all'ufficio delle entrate competente per territorio, l'importo del canone alle scadenze indicate nell'atto di concessione, garantendo l'osservanza degli obblighi assunti in conformità alle condizioni di cui all'art. 17, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.

3. Il concessionario, a garanzia degli obblighi assunti con Atto di concessione provvede, oltre a quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di attuazione, al deposito cauzionale nei modi previsti dalle leggi vigenti per un importo pari al totale dell'intero tributo regionale di cui alla L.R. n. 1/1971. A tal fine la Regione riconoscerà eventuali convenzioni stipulate dai concessionari con le Associazioni di categoria.

3-bis. Nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina della materia i comuni adeguano i propri ordinamenti rilasciando le nuove concessioni demaniali marittime nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, ai sensi degli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, del parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (Codice degli appalti), in quanto applicabile ⁽¹⁸⁾.

(18) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, L.R. 9 maggio 2017, n. 16, a decorrere dal 10 maggio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1).

(...)

Regione Abruzzo
L.R. n. 141 del 17 dicembre 1997. Art.15

Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative.

(...)

Art. 15

Norme di salvaguardia.

1. Il P.D.M. è approvato dal Consiglio regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'approvazione dei Piani Demaniali Comunali (P.D.C.) con le procedure stabilite nel Piano del Demanio Marittimo Regionale (P.D.M.), approvato con verbale del Consiglio regionale n. 141 del 29 luglio 2004, o all'adeguamento del Piano Spiaggia Comunale, con le medesime procedure, per i Comuni già dotati di tale strumento, si applicano le seguenti norme di salvaguardia per il rilascio di nuove concessioni:

a) i Comuni forniti di Piano Spiaggia Comunale, alla data di approvazione del P.D.M. regionale, applicano le prescrizioni del medesimo Piano Spiaggia purché non siano in contrasto con le norme del P.D.M. regionale;

b) ai Comuni che hanno adottato il Piano Demaniale Comunale è consentito il rilascio delle concessioni a carattere stagionale o temporaneo per l'esercizio di attività ricreative, ovvero per lo svolgimento di manifestazioni in genere. Le attività ricreative comprendono anche l'ombreggio e/o la messa a disposizione di sedie e lettini da spiaggia. Le concessioni rilasciate possono avere un fronte mare non superiore a m. 50 e sono senza diritto di insistenza. È consentita, previa autorizzazione, e nel rispetto dei parametri stabiliti dalla normativa del P.D.M., l'installazione temporanea di modesti manufatti da adibire a rimessaggio di attrezzature e servizi, connessi funzionalmente alle attività sopra citate, con l'obbligo di rimozione alla scadenza della concessione. I Comuni, con proprio regolamento, stabiliscono i termini di presentazione delle domande e procedono ad istruire le domande pervenute secondo quanto stabilito all'art. 37 del Codice della Navigazione;

b-bis) ai Comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora approvato il Regolamento di cui alla lett. b), è consentito il rilascio di autorizzazione per l'ombreggio e/o la messa a disposizione di sedie da spiaggia, funzionalmente alle attività svolte da Associazioni e/o circoli di aventi regolare titolo di concessione per alaggio, limitatamente al periodo stagionale e ad una occupazione di superficie non superiore al 10% di detta concessione ⁽²¹⁾;

c) le prescrizioni di cui alla lettera b) si applicano anche ai Comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste;

c-bis) In considerazione della grave situazione determinatasi a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2021 e fino alla approvazione della normativa di revisione in materia di rilascio delle concessioni del demanio marittimo di cui all'[articolo 1, commi dal 675 al 681 della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e in aderenza dell'[articolo 100 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104](#) (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), i comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste e non abbiano approvato il regolamento di cui alla lettera b), possono rilasciare concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo per attività turistiche e ricreative ai soggetti ai quali sono state rilasciate nell'anno precedente e per il medesimo lotto, anche nelle zone ricadenti in aree SIC in assenza di una specifica regolamentazione ⁽²²⁾;

c-ter) [Per l'anno 2020 sono comunque rinnovate, ad istanza di parte, le concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo rilasciate nell'anno precedente, con applicazione del canone fisso predeterminato in materia dai Comuni] ⁽²³⁾.

3. [Dalla data di entrata in vigore del P.D.M. e fino all'entrata in vigore del Piano spiaggia comunale, formato o adeguato secondo le prescrizioni ed indicazioni del P.D.M., non possono essere rilasciate nuove concessioni, con l'eccezione di cui al presente comma 2 ⁽²⁴⁾, ed il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di rinnovo delle concessioni esistenti in contrasto con le previsioni e prescrizioni del P.D.M.] ⁽²⁵⁾.

⁽²¹⁾ Lettera aggiunta dall'[art. 11, comma 1, L.R. 16 luglio 2013, n. 20](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 21, comma 1, della medesima legge](#)).

⁽²²⁾ Lettera così modificata dall'[art. 19, comma 15, lettera a\), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 21, comma 1, della medesima legge](#)). In precedenza, la presente lettera era stata aggiunta dall'[art. 1, comma 1, L.R. 29 maggio 2007, n. 12](#), e modificata dall'[art. 10, L.R. 20 maggio 2008, n. 6](#), dall'[art. 40, L.R. 10 gennaio 2013, n. 2](#), dall'[art. 1, comma 3, L.R. 12 gennaio 2017, n. 4](#), dall'[art. 1, comma 3, L.R. 12 gennaio 2018, n. 4](#), dall'[art. 16, comma 4, L.R. 29 gennaio 2019, n. 1](#) e dall'[art. 1, comma 6, L.R. 14 gennaio 2020, n. 1](#). Il testo precedente era così formulato: «c-bis) Per l'anno 2011, i comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste e non abbiano approvato il regolamento di cui alla lettera b), possono rilasciare concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo per attività

turistiche e ricreative esclusivamente ai soggetti ai quali sono state rilasciate nell'anno precedente e per il medesimo lotto, anche nelle zone ricadenti in aree SIC in assenza di una specifica regolamentazione, previa domanda dell'interessato al comune. Le concessioni rilasciate sono senza diritto di insistenza, con un fronte mare non superiore a 50 metri.».

(23) Lettera dapprima aggiunta dall'art. 1, comma 14, L.R. 14 gennaio 2020, n. 1 e poi abrogata dall'art. 19, comma 15, lettera b), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

(24) Le parole "con l'eccezione di cui al precedente comma 2" sono state introdotte dall'art. 1 della L.R. 29 luglio 1998, n. 63.

(25) Comma abrogato dall'art. 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 29.

(...)

DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI
Corte cost., Sent., (ud. 12-01-2021) 29-01-2021, n. 10

DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

composta dai signori:

Presidente: Giancarlo CORAGGIO;

Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

Svolgimento del processo

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L.R. Calabria 25 novembre 2019, n. 46, recante "Modifica alla lettera a), comma 2 dell'articolo 14 della L.R. 21 dicembre 2005, n. 17", promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-30 gennaio 2020, depositato in cancelleria il 28 gennaio 2020, iscritto al n. 6 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2020.

Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria;

udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 2021 il Giudice relatore Francesco Viganò;

uditi l'avvocato dello Stato Paola Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020, e l'avvocato Domenico Gullo per la Regione Calabria;

deliberato nella camera di consiglio del 12 gennaio 2021.

1.- Con ricorso notificato il 23-30 gennaio 2020 e depositato il 28 gennaio 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 1 della L.R. Calabria 25 novembre 2019, n. 46, recante "Modifica alla lettera a), comma 2 dell'articolo 14 della L.R. 21 dicembre 2005, n. 17", per violazione degli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera e), Costituzione.

La disposizione impugnata modifica l'art. 14, comma 2, della L.R. Calabria 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo), che nel testo anteriore alla modifica prevedeva: "Nelle more dell'approvazione del PCS Piano comunale di

**DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO E DE
GLI ENTI PUBBLICI**
**Corte cost., Sent., (ud. 12-01-2021) 29-01-
2021, n. 10**

spiaggia, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate: a) concessioni demaniali marittime stagionali ...".

L'impugnato art. 1 della L.R. Calabria n. 46 del 2019, da un lato, inserisce, dopo le parole "possono essere rilasciate", le parole "o comunque rinnovate"; e, dall'altro, sostituisce le parole "concessioni demaniali marittime stagionali" con le parole "concessioni demaniali pluriennali di natura stagionale".

1.1.- Secondo il ricorrente, le modifiche apportate al testo originario dell'art. 14, comma 2, della L.R. Calabria n. 17 del 2005 violano, anzitutto, la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Il Presidente del Consiglio osserva che, nel contesto della L.R. n. 17 del 2005, l'ipotesi del rilascio delle concessioni è regolata dall'art. 18, comma 3-bis, che subordina i relativi procedimenti - nelle more dell'emanazione di una organica disciplina della materia - al "rispetto dei principi di evidenza pubblica, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, ai sensi degli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'*articolo 12 della direttiva 2006/123/CE*, del parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché in conformità al *D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*, (Codice degli appalti), in quanto applicabile".

A tale disciplina si sottrarrebbe invece l'ipotesi, introdotta dalla norma regionale impugnata, del rinnovo delle concessioni, che sarebbe "suscettibile di determinare un prolungamento del rapporto in favore del concessionario ancora perdurante, dando luogo, sostanzialmente, ad una proroga o ad un rinnovo automatico".

La specificazione, anch'essa contenuta nella disposizione impugnata, che le concessioni demaniali marittime stagionali possano avere durata pluriennale lascerebbe poi del tutto indeterminata la durata di tale proroga o rinnovo automatico.

Ciò determinerebbe una violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, alla quale la giurisprudenza di questa Corte avrebbe costantemente ricondotto i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni sui beni del demanio marittimo (sono citate le sentenze n. 1 del 2019, n. 221 e n. 118 del 2018). Tale giurisprudenza avrebbe, in particolare, ritenuto costituzionalmente illegittime leggi regionali che dispongano rinnovi o proroghe automatiche delle concessioni del demanio marittimo, "sia sotto il profilo della disparità di trattamento tra aspiranti concessionari e titolari che abbiano beneficiato della proroga automatica che sotto l'ulteriore profilo della barriera all'ingresso di nuovi operatori" (è citata la sentenza n. 171 del 2013).

Dopo aver rammentato che, in passato, la materia delle concessioni demaniali marittime e le relative norme statali e regionali sono state oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, il ricorrente sottolinea inoltre che la materia è oggi regolata a livello statale dall'*art. 1, commi da 675 a 685, della L. 30 dicembre 2018, n. 145* (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che ha imposto una generale revisione del sistema delle concessioni marittime secondo modalità e termini da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, demandando a un successivo d.P.C.m. la fissazione dei principi e dei criteri tecnici dell'assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali marittime. La normativa regionale impugnata introdurrebbe invece una disciplina "propria e specifica" per la Regione Calabria, "in maniera indipendente da quella nazionale ed oltretutto, non conforme ad essa", ponendosi così in contrasto con la competenza esclusiva statale in questa materia, in ossequio alla quale "deve essere pur sempre la legge statale a stabilire se consentire il rinnovo, a quali condizioni e se ciò possa avvenire nel rispetto dei principi comunitari", "in modo che siano assicurate ... garanzie di coerenza e di uniformità in ambito nazionale".

1.2.- Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata - consentendo il rilascio o il rinnovo di concessioni demaniali marittime pluriennali - si porrebbe, altresì, in contrasto con i principi di ragionevolezza di cui all'*art. 3 Cost.* e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'*art. 97 Cost.*

Sotto il primo profilo, il ricorrente ritiene che le modifiche introdotte all'art. 14 della L.R. Calabria n. 17 del 2005 siano contraddittorie rispetto alla ratio della disposizione modificata, che detta norme di salvaguardia nelle more dell'entrata in vigore dei piani comunali di spiaggia, vietando in linea di principio il rilascio di nuove concessioni (comma 1) e consentendo soltanto, al comma 2 nella versione anteriore

**DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO E DE
GLI ENTI PUBBLICI
Corte cost., Sent., (ud. 12-01-2021) 29-01-
2021, n. 10**

alle modifiche di cui è causa, il rilascio di concessioni strettamente temporanee, legate alla stagionalità propria del settore. La previsione, per effetto delle modifiche apportate all'art. 14 dall'impugnato art. 1 della L.R. Calabria n. 46 del 2019, di prolungamenti del termine di scadenza delle concessioni disciplinate dal comma 2 per periodi superiori all'anno, oltretutto senza che siano indicati precisi limiti temporali, finirebbe secondo la difesa statale per "vanificare l'intento di omogeneità e di razionalità dell'uso del demaniale costiero", determinando altresì una "irrazionale e poco efficiente gestione delle funzioni amministrative sul demanio marittimo". La disposizione impugnata introdurrebbe infatti "una serie di deroghe al sistema, tali, sostanzialmente, da vanificare" l'intento dello stesso art. 14 della L.R. Calabria n. 17 del 2005 di "preservare l'esistente fino a che l'adozione dei singoli piani di spiaggia garantiscano ed assicurino l'utilizzo dei beni appartenenti al demanio marittimo secondo criteri di omogeneità e di efficienza in coerenza con le linee programmatiche regionali".

Dal che l'asserito contrasto della disposizione impugnata con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della "violazione del canone di ragionevolezza per irrazionalità della disciplina e contrasto con la ratio legis" (è citata la sentenza di questa Corte n. 43 del 1997).

Sarebbe, d'altra parte, violato anche l'art. 97 Cost., dal momento che "il rinnovo delle concessioni secondo principi di competitività è senz'altro più conforme al principio di buon andamento in quanto consente una maggiore efficienza del sistema, stimolando i nuovi entranti a svolgere un uso più efficiente del demanio marittimo o ad offrire canoni più elevati rispetto ai concessionari uscenti e, dunque, appare più vantaggioso, in termini generali, rispetto all'interesse pubblico sotteso all'affidamento in concessione".

2.- Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.

2.1.- Argomenta la difesa regionale che le concessioni stagionali, cui si riferisce l'impugnato art. 1 della L.R. Calabria n. 46 del 2019, avrebbero natura strumentale a concessioni demaniali marittime ordinarie, risultando perciò accessorie a queste ultime. L'obiettivo della disposizione impugnata, come risultante dalla relazione di accompagnamento alla relativa proposta di legge, sarebbe quello di "eliminare la limitazione di durata delle concessioni demaniali di natura stagionale e la preclusione del c.d. diritto di insistenza" stabilite dalla disciplina previgente, in particolare mediante la previsione della possibilità del rinnovo delle concessioni in essere per una durata anche pluriennale. Tuttavia, la novella legislativa in esame manterrebbe "invariate le garanzie e i principi in materia di rilascio/rinnovo delle concessioni demaniali suddette", le quali resterebbero soggette alla "disciplina ordinaria delle concessioni demaniali marittime di durata pluriennale", cui esse sarebbero accessorie.

La stessa L.R. Calabria n. 17 del 2005, al suo art. 10, comma 3, rinvierebbe d'altronde alla normativa statale quanto alla disciplina della durata e del rinnovo delle concessioni demaniali marittime. Tale normativa, che originariamente prevedeva una durata di sei anni, salvo rinnovo, delle concessioni medesime, sarebbe ora da rinvenirsi nella L. n. 145 del 2018, il cui art. 1, comma 682, ha previsto in via generale per tutte le concessioni vigenti la durata di quindici anni, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge medesima, e il cui art. 1, comma 246, ha disposto che i titolari di concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo possano mantenere installati i manufatti amovibili fino al 31 dicembre 2020.

La previsione dell'estensione pluriennale delle concessioni oggetto della disposizione regionale impugnata si inserirebbe dunque armonicamente nell'ambito della disciplina statale vigente; con conseguente infondatezza della censura di violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

2.2.- Nemmeno sussisterebbe alcuna violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

Lungi dall'aver introdotto una disciplina arbitraria, il legislatore regionale avrebbe infatti mirato a coordinare la disciplina delle concessioni stagionali con quella delle concessioni marittime demaniali, già di natura pluriennale, e comunque avrebbe inteso perseguire la finalità - comune alla legislazione statale - di "tutelare, valorizzare e promuovere", nelle more di una compiuta riforma dell'intero settore, "il bene demaniale delle coste italiane, in quanto elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese", nonché a quella di "garantire l'occupazione e il reddito delle imprese",

a fronte degli investimenti da queste effettuati, i cui benefici rischierebbero di essere vanificati dal rilascio di concessioni di breve durata.

Motivi della decisione

1.- Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 1 della L.R. Calabria 25 novembre 2019, n. 46, recante "Modifica alla lettera a), comma 2 dell'articolo 14 della L.R. 21 dicembre 2005, n. 17", per violazione degli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

L'impugnato art. 1 modifica l'art. 14, comma 2, della L.R. Calabria 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo), che nel testo anteriore alla modifica prevedeva: "Nelle more dell'approvazione del PCS Piano comunale di spiaggia, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate: a) concessioni demaniali marittime stagionali ...".

Essa da un lato (comma 1, lettera a) inserisce, dopo le parole "possono essere rilasciate", le parole "o comunque rinnovate"; e dall'altro (comma 1, lettera b) sostituisce le parole "concessioni demaniali marittime stagionali" con le parole "concessioni demaniali pluriennali di natura stagionale".

1.1.- Secondo il ricorrente, l'art. 1 della L.R. Calabria n. 46 del 2019 violerebbe, anzitutto, la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Il legislatore regionale avrebbe, per un verso, inteso sottrarre l'ipotesi del rinnovo delle concessioni de quibus alla disciplina generale di cui all'art. 18, comma 3-bis, della L.R. Calabria n. 17 del 2005, che subordina i procedimenti di rilascio di dette concessioni a procedure a evidenza pubblica, secondo i principi fissati dal *D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* (Codice dei contratti pubblici) e dalla pertinente disciplina del diritto dell'Unione europea, introducendo così, di fatto, un meccanismo di proroga o rinnovo automatico delle concessioni in essere; e, per altro verso, avrebbe eliminato il previgente limite di durata annuale, lasciando del tutto indeterminata la durata della proroga.

In ogni caso, la disciplina impugnata sarebbe distonica rispetto a quella stabilita dall'*art. 1, commi da 675 a 685, della L. 30 dicembre 2018, n. 145* (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che ha imposto una generale revisione del sistema delle concessioni marittime secondo modalità e termini da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, demandando a un successivo d.P.C.m. la fissazione dei principi e dei criteri tecnici per l'assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali marittime.

1.2.- Sarebbero, altresì, violati i principi di ragionevolezza di cui all'*art. 3 Cost.* e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'*art. 97 Cost.*

Sotto il primo profilo, le modifiche introdotte dalla disposizione impugnata all'art. 14 della L.R. Calabria n. 17 del 2005 dalla disposizione impugnata sarebbero contraddittorie rispetto alla ratio dello stesso art. 14, che detta norme di salvaguardia nelle more dell'entrata in vigore dei piani comunali di spiaggia, vietando in linea di principio il rilascio di nuove concessioni (comma 1), e consentendo soltanto, al comma 2 nella sua versione anteriore alle modifiche di cui è causa, il rilascio di concessioni strettamente temporanee, legate alla stagionalità propria del settore.

La previsione di rinnovi automatici delle concessioni in essere lederebbe, d'altra parte, il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, il quale esigerebbe che ogni provvedimento di rilascio o rinnovo di concessioni demaniali avvenga a seguito di procedure a evidenza pubblica.

**DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO E DE
GLI ENTI PUBBLICI**
**Corte cost., Sent., (ud. 12-01-2021) 29-01-
2021, n. 10**

2.- La questione promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., è fondata.

2.1.- Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la disciplina delle concessioni su beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attinenti tanto alle competenze legislative statali quanto a quelle regionali (sentenze n. 157 e n. 40 del 2017). Tuttavia, i criteri e le modalità di affidamento di tali concessioni debbono essere stabiliti nell'osservanza dei principi della libera concorrenza recati dalla normativa statale e dell'Unione europea, con conseguente loro attrazione nella competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che rappresenta sotto questo profilo un limite insuperabile alle pur concorrenti competenze regionali (ex multis, sentenze n. 161 del 2020, n. 86 del 2019, n. 221, n. 118 e n. 109 del 2018).

Sono state, in particolare, ritenute invasive di tale competenza esclusiva discipline regionali che prevedevano meccanismi di proroga o rinnovo automatico delle concessioni (ad esempio, sentenze n. 1 del 2019 e n. 171 del 2013), una durata eccessiva del rapporto concessorio (così ancora la sentenza n. 1 del 2019, nonché la sentenza n. 109 del 2018), l'attribuzione di una preferenza al concessionario uscente in sede di rinnovo (sentenze n. 221 del 2018 e n. 40 del 2017).

2.2.- L'art. 14 della L.R. Calabria n. 17 del 2005 detta "norme di salvaguardia" nelle more dell'adozione di un piano comunale di spiaggia, con il quale - ai sensi del combinato disposto dei precedenti artt. 8 e 12 - i Comuni sono tenuti, tra l'altro, a disciplinare e localizzare le attività dei complessi balneari realizzabili a cura dei Comuni stessi, degli esercizi di ristorazione e affini inseriti in tali complessi, di noleggio e rimessaggio di unità da diporto, di campeggi, attività ricreative, sportive e culturali, di soccorso a mare, di approdo con funzioni turistiche e da diporto. Sino all'adozione del piano, l'art. 14, comma 1, dispone che "non possono essere rilasciate nuove concessioni marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere", all'evidente finalità di preservare e incentivare la potestà pianificatoria dei Comuni.

In deroga a tale divieto generale, la versione originaria del comma 2 dell'art. 14 consentiva, alla lettera a), il rilascio di "concessioni demaniali marittime stagionali" a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive ai fini delle attività inerenti al servizio di balneazione, ovvero per l'installazione di piccoli punti di ormeggio, posa di gonfiabili, giochi smontabili per bambini, tavolini e sedie, nonché chioschi omologati (questi ultimi per una durata non superiore a centoventi giorni); e alle lettere b) e c) il rilascio di concessioni marittime in gran parte "suppletive" rispetto ad altre concessioni turistico-balneari già rilasciate.

Le modifiche introdotte dalla L.R. Calabria n. 46 del 2019, in questa sede impugnate, da un lato, affiancano all'ipotesi del rilascio di tutte le concessioni previste dal comma 2 quella del rinnovo delle concessioni stesse, e dall'altro consentono che le concessioni di cui alla lettera a) possano avere durata pluriennale, anziché stagionale come in precedenza previsto.

2.3.- Mentre però l'art. 18, comma 3-bis, della L.R. Calabria n. 17 del 2005 stabilisce espressamente che il rilascio delle "nuove concessioni demaniali marittime" debba avvenire "nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi" stabiliti dalla pertinente normativa comunitaria e statale, la stessa legge regionale nulla prevede quanto all'ipotesi del mero rinnovo delle concessioni esistenti.

L'affermazione della difesa regionale, secondo cui anche a tale ipotesi resterebbe comunque applicabile la disciplina dell'art. 18, comma 3-bis, appena menzionato, appare smentita non solo dal riferimento - contenuto in quest'ultima disposizione - alle sole "nuove" concessioni demaniali marittime, ma anche dall'intenzione, manifestata in sede di illustrazione del progetto di legge regionale poi sfociato nella disposizione impugnata (Relazione illustrativa alla proposta di L. n. 428 del 2010), di eliminare, oltre alla temporaneità delle concessioni, "la preclusione del c.d. diritto di insistenza", che consiste nella preferenza, in sede di rinnovo, alle precedenti concessioni, già rilasciate, rispetto alle nuove istanze. Tale diritto, introdotto nell'art. 37 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione), dal D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, in L. 4 dicembre 1993, n. 494, era venuto meno nella legislazione statale per effetto dell'art. 1, comma 18, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, in L. 26 febbraio 2010, n. 25, sì da permettere l'archiviazione di una procedura di infrazione a suo tempo avviata dalla Commissione europea contro l'Italia.

**DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO E DE
GLI ENTI PUBBLICI
Corte cost., Sent., (ud. 12-01-2021) 29-01-
2021, n. 10**

La nuova ipotesi del rinnovo delle concessioni già esistenti - nel contesto, vale la pena di sottolineare, di una norma di salvaguardia mirante semplicemente a dettare una disciplina transitoria nelle more dell'adozione di un organico piano di spiaggia da parte del Comune - finisce così per essere sottratta alle procedure a evidenza pubblica conformi ai principi, comunitari e statali, di tutela della concorrenza stabiliti per le ipotesi di rilascio di nuove concessioni, e per consentire de facto la mera prosecuzione dei rapporti concessori già in essere, con un effetto di proroga sostanzialmente automatica - o comunque sottratta alla disciplina concorrenziale - in favore dei precedenti titolari. Un effetto, come poc'anzi rammentato, già più volte ritenuto costituzionalmente illegittimo da questa Corte.

2.4.- La previsione, poi, della possibile durata pluriennale delle concessioni di cui alla lettera a) dell'art. 14, comma 2, della L.R. Calabria n. 17 del 2005 - tutte relative ad attività di carattere intrinsecamente stagionale, e non accessorie ad altre concessioni come, invece, le ipotesi di cui alle successive lettere b) e c) - comporta la possibilità del rilascio (o del rinnovo) di tali concessioni per periodi del tutto indeterminati in favore di un unico titolare, che risulterebbe così ingiustificatamente privilegiato rispetto a ogni altro possibile interessato, in violazione - anche in questo caso - dei principi di tutela della concorrenza.

2.5.- La circostanza, rilevata dalla difesa regionale, che la stessa disciplina statale più recente abbia previsto, nelle more della revisione del sistema delle concessioni marittime da parte di un d.P.C.m., il prolungamento della durata delle concessioni esistenti al 30 dicembre 2018 per quindici anni dalla data di entrata in vigore della *L. n. 145 del 2018*, non può d'altra parte legittimare le Regioni a dettare discipline che ad essa si sovrappongano, in un ambito riservato alla competenza esclusiva dello Stato.

3.- Restano assorbite le censure formulate con riferimento agli *artt. 3 e 97 Cost.*

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L.R. Calabria 25 novembre 2019, n. 46, recante "Modifica alla lettera a), comma 2 dell'articolo 14 della L.R. 21 dicembre 2005, n. 17".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2021.

Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2021.